

STATUTO

SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANFREDONIA FG VIA LAGO
SALSO 3

Numero REA: FG - 272153

Codice fiscale: 03767350717

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2025 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Domenica Borrelli

-----Allegato B
-----Rep. n. 27896
-----Raccolta n. 20034

-----STATUTO-----
-----"SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"-----
-----TITOLO I-----
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata **"SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.-----

1.2 La società ha sede nel Comune di **Manfredonia**.-----

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.-----

Art. 2 (Durata)-----

2.1 La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)** e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----
-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

3.1 La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-----

3.2 Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.-----

3.3 La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata alla gestione, presso case di cura, case di riposo e simili, residenze sanitarie e assistenziali in favore di anziani e soggetti svantaggiati in genere, di servizi socio-assistenziali - sanitari e educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.-----

3.4 La cooperativa realizza quindi la finalità di solidarietà sociale sopra descritta, facendo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.-----

3.5 Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della

propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.-----

3.6 I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto:-----

- la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori" nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;-----

- la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.---
Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.-----

3.7 La cooperativa svolge la propria attività caratteristica:-

- ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.-----

3.8 Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 - septies disp. att. c.c.).-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

4.1 Considerato lo scopo mutualistico, così come definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:-----

a) l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, di tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;-----

b) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, di

formazione professionale e sanitari di base;-----
c) l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;-----
d) lo svolgimento di attività socio - sanitarie con finalità terapeutiche e riabilitative;-----
e) la gestione di strutture sanitarie, socio - sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche e palestre con finalità terapeutiche e riabilitative;-----
f) attività finalizzate al trasporto di anziani, disabili, bambini ed in generale di persone svantaggiate ed in condizioni di disagio;-----
g) la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere e la prestazione di servizi di doposcuola;-----
h) la gestione di attività e servizi di sostegno, di riabilitazione e di recupero sociale, da prestarsi sia a domicilio che presso strutture sanitarie, scuole e simili;-----
i) l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;-----
l) la formazione professionale in genere;-----
m) la gestione di centri di accoglienza per stranieri e/o per persone bisognose;-----
n) lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;-----
o) la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;-----
p) lo svolgimento di attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;-----
q) la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacoli teatrali per i ragazzi, al fine di contribuire al loro sviluppo culturale ed alla loro educazione;-----
r) l'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'integrazione sociale dei cittadini disagiati;-----
s) l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali per fini educativi e didattici;-----
t) la gestione di centri sociali e centri ludici con annessi servizi all'utenza;-----
u) la promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia;-----
v) la formazione di addetti all'assistenza domiciliare dei bambini.-----
4.2 La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria

necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente al medesimo, nonchè, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:-

- assumere dallo stato, da enti pubblici, da società e da privati in genere, lavori, appalti e gestione di opere, servizi ed impianti;-----

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società o enti costituiti o costituendi sia in Italia che all'estero, aventi scopi affini o analoghi al proprio, purché per misura e oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale sopra esposto;-----

- acquistare, noleggiare; permutare macchine, impianti, attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto, nonchè cedere e vendere quelli esuberanti;-----

- acquistare, vendere, permutare beni immobili, nonchè assumerli e concederli in affitto;-----

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitati ai soli soci ed effettuati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, promuovere e partecipare ad attività sociali, assistenziali e previdenziali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche varie che favoriscano il miglioramento delle condizioni generali di vita, l'istruzione professionale, la formazione culturale, la organizzazione di tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;-----

- la costituzione di fondi per la promozione e l'innovazione tecnologica;-----

- adottare procedure programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.-----

Tutte le suindicate attività vanno svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)-----

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.---

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----

5.4 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.----

5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.-----

5.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.-----

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)-----

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

a) alla loro formazione professionale;-----

b) al loro inserimento nell'impresa.-----

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----

3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.-----

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-

rimento nell'impresa cooperativa.-----

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.-----

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.-----

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.-- Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:-----

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

A) l'indicazione del nome, cognome, o residenza, data e luogo di nascita;-----
B) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----
C) per il socio prestatore: i requisiti tecnico - professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;-----
D) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;--
E) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
F) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----
7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----
A) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----
B) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----
C) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----
7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.-----
7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----
7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----
7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----
7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----
Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)-----

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di Euro 30,00 (trenta virgola zero).-----

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).-----

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.-----

8.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.-----

Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.-----

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.-----

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.-----

Art. 10 (Obblighi del socio)-----

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.-----

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla

ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Art. 11 (Diritti dei soci)-----

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.-----

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.-----

11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)-----

12.1 La qualità di socio si perde:-----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

Art. 13 (Recesso del socio)-----

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento:-----

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.-----

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A/R, PEC (Posta Elettronica certificata) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere spedito entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-----

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato; è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo con provvedimento motivato, darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.-----

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale alternativamente:-----

a) dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,-----

ovvero-----

b) dallo spirare inutilmente del termine di 60 (sessanta) giorni suddetto senza che l'organo amministrativo abbia notificato alcun provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di recesso al socio.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.-----

13.6 Il recesso non può essere parziale. Le deliberazioni assunte in materia di recesso sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, per o altro mezzo equipollente che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

Art. 14 (Esclusione)-----

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;-----

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;-----

f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società;-----

g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.-----

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

14.3 L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.-----

14.4 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

14.5 Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o altro mezzo equipollente che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

Art. 15 (Liquidazione)-----

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 34.5, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.-----

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545 - quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.-----

Art. 16 (Morte del socio)-----

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.-----

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei)

mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.-----

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.-----

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.-----

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.-----

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto con lettera raccomandata entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI VOLONTARI-----

Art. 18 (Soci volontari)-----

18.1 Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.-----

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

18.2 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:-----

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;-----
- indicazione della propria attività di lavoro;-----
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad Euro 90,00 (novanta virgola zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;-----

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.-----

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.-----

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di da questi prestata.-----

18.3 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.-----

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.-----

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.-----

-----TITOLO V-----

-----SOCI FINANZIATORI-----

-----Capo I - Disciplina di riferimento-----

Art. 19 (Norme applicabili)-----

19.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III e ai soci volontari di cui al Titolo IV del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ.-----

19.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.-----

19.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.-----

-----Capo II - Soci sovventori-----

Art. 20 (Soci sovventori)-----

20.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.-----

20.2 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.-----

20.3 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 30,00 (trenta virgola zero).--
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 30 (trenta).-----

20.4 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.-----

Art. 21 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

21.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Art. 22 (Deliberazione di emissione)-----

22.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori

deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

22.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)-----

23.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.-----

23.2 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----

-----Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa-----

Art. 24 (Azioni di partecipazione cooperativa)-----

24.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

24.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;-----
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;-----
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopstate.-----

24.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dal-

l'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.-----

Il valore di ciascuna azione è di Euro 30,00 (trenta virgola zero).-----

24.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----

24.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.-----

24.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.-----

24.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.-----

24.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:-----

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti sede di emissione;-----

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

Art. 25 (Recesso)-----

25.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.-----

-----Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi-----

Art. 26 (Strumenti finanziari partecipativi)-----

26.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi I e II.-----

Art. 27 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)-----

27.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.-----

27.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 30,00 (trenta virgola zero).--
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 30 (trenta).-----

27.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.-----

Art. 28 (Modalità di emissione delle azioni)-----

28.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori,

di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; il termine minimo di durata del conferimento; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.-----

28.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 33.1, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.-----

28.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

Art. 29 (Diritti patrimoniali)-----

29.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.-----

29.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.-----

29.3 La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.-----

29.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.-----

29.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

Art. 30 (Recesso dei soci finanziatori)-----

30.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma dell'art. 28.1. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.-----

30.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437 - bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

-----TITOLO VI-----
-----OBBLIGAZIONI E SRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI-----

Art. 31 (Obbligazioni)-----

31.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.-----

31.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.-----

31.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.-----

Art. 32 (Strumenti finanziari non partecipativi)-----

32.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.-----

32.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.-----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

32.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione

ai fini del collocamento dei titoli.-----

-----TITOLO VII-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 33 (Elementi costitutivi)-----

33.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;-----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----

3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;-----

4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;-

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 34.6 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art. 29.3;-----

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.-----

33.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.-----

33.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-----

Art. 34 (Bilancio di esercizio)-----

34.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

34.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

34.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.-

34.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.-----

34.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;-----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;-----

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;-----

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33.1.-----

34.6 La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5 comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.-----

Art. 35 (Ristorni)-----

35.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

30.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;--
- emissione di obbligazioni;-----
- emissione di strumenti finanziari.-----

35.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):-----

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----

- la qualifica / professionalità;-----
- i compensi erogati;-----
- il tempo di permanenza nella società;-----
- la tipologia del rapporto di lavoro;-----
- la produttività.-----

-----TITOLO VIII-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLE SPECIALI-----

Art. 36 (Qualificazione e competenze)-----

36.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.-----

36.2 L'Assemblea ordinaria:-----

- 1) approva il bilancio e destina gli utili:-----
 - 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;-----
 - 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;-----
 - 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;-----
 - 5) procede alla nomina degli Amministratori;-----
 - 6) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;-----
 - 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;-----
 - 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
 - 9) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;-----
 - 10) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;-----
 - 11) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;-----
 - 12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----
- 36.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:-----
- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 52.2 del presente statuto;-----
 - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;-----
 - le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.-----
- 36.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 52.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.-----

Art. 37 (Convocazione dell'assemblea)-----

37.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 34.2.-----

37.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

37.3 L'assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.-

37.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.-----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

Art. 38 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)-----

38.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.-----

38.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.-----

38.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.----

Art. 39 (Assemblea totalitaria)-----

39.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.-----

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può op-

porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

39.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.-----

Art. 40 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)-----

40.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

40.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Art. 41 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)--

41.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato più della metà dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

41.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno il 30% (trenta per cento) dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

41.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi e deliberativi caso per caso richiesti dalla legge.-----

Art. 42 (Norme per il computo dei quorum)-----

42.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.-----

42.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea, in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.-----

42.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.-----

Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.-----

42.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.-----

Art. 43 (Diritto di voto)-----

43.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----

43.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Sono previste le seguenti deroghe.-----

43.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è riconosciuto un voto per ogni Euro 300,00 (trecento virgola zero) di capitale posseduto, fino ad un massimo di cinque.-----

43.4 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, sono attribuiti tre voti.-----

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----

43.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----

Art. 44 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)---

44.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.-----

44.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario, Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.-----

44.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.-----

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.-----

44.4 La stessa persona non può rappresentare più di tre soci.- Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

44.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli

organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.-----

Art. 45 (Presidente e segretario dell'assemblea)-----

45.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.-----

45.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.-----

45.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

45.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.-----

45.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.-----

45.6 Il verbale deve indicare:-----

- a) la data dell'assemblea;-----
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);-----
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;-----
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;-----
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Art. 46 (Procedimento assembleare e modalità di voto)-----

46.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto, Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.-----

46.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

46.3. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle

seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;-----

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.-----

46.4 È ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:-----

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;-----

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;-----

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;-----

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;-----

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;-----

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:--

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;-----

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al

fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;-----

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;-----

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.-----

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.-----

Art. 47 (Annullamento delle deliberazioni assembleari)-----

47.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.-----

47.2 L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.-----

Art. 48 (Assemblee separate)-----

48.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa può istituire le assemblee separate.-----

48.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.-----

48.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.-----

48.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a dieci soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.-----

48.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.-----

48.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.-----

48.7 I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci, essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni 10 (dieci) o

frazione di 10 (dieci) soci presenti, anche per delega, nell'adunanza; rappresentano il numero complessivo dei soci dell'assemblea separata, ognuno proporzionalmente ai voti avuti.-----

I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti.-----

L'assemblea separata nomina delegati supplenti che costituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'assemblea generale.-----

48.8 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.---

Art. 49 (Assemblee speciali)-----

49.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:-----

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;-----

2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;-----

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;-----

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziarie sul rendiconto relativo;-----

5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;-----

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.-----

49.2 L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.-----

49.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.-----

49.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 7421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.---

-----**TITOLO IX**-----

-----**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

Art. 50 (Composizione del consiglio di amministrazione)-----

50.1 L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero variabile di membri da tre a cinque anche non soci.-----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione,

tuttavia, è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

50.2 Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, Codice Civile.-----

50.3 Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'organo amministrativo della società cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.-----

50.4 I componenti del consiglio di amministrazione, inoltre, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.-----

Art. 51 (Diritto di nomina dei finanziatori)-----

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori.-----

In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.-----

Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 43.4.-----

Art. 52 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)-----

52.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.-----

52.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:-----

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;-----

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;-----

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;-----

d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;-----

e) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;-----

f) l'ammissione di nuovi soci;-----

g) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;-----

h) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;-----

i) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;-----

l) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.-----

Art. 53 (Presidente del consiglio di amministrazione)-----

13.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza

successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.-----

53.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.-----

Art. 54 (Organi delegati)-----

54.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.---

54.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.-----

54.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.-----

54.4 Gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.-----

54.5 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-----

54.6 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.-----

54.7 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.-----

Art. 55 (Convocazioni e deliberazioni)-----

55.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.-----

55.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Le modalità di comunicazione, tuttavia, non

devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.-----

55.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).-----

55.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.-----

55.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.---

55.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.-----

55.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

55.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.-----

55.9 Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Art. 56 (Integrazione del Consiglio)-----

56.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.-----

56.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

56.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza per la nomina dell'intero consiglio, dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-

56.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge

costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.-

Art. 57 (Compensi agli Amministratori)-----

57.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.-----

57.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.-----

57.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).-----

57.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

Art. 58 (Rappresentanza)-----

58.1 Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della società cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-----

58.2 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.-----

58.3 Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.-----

-----**TITOLO X**-----

-----**COLLEGIO SINDACALE**-----

Art. 59 (Nomina, composizione)-----

59.1 Il collegio sindacale, se nominato nei casi previsti dalla legge o altrimenti, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea che ne nomina anche il presidente.-----

Art. 60 (Durata e retribuzione)-----

60.1 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

60.2 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.-----

60.3 Essi sono rieleggibili.-----

60.4 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Art. 61 (Controllo contabile)-----

61.1 Al collegio sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero di Giustizia.-----

61.2 Il controllo contabile, se non è attribuito al collegio sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi

degli artt. 2409 - bis e ss. del codice civile.-----

-----TITOLO XI-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 62 (Scioglimento anticipato)-----

62.1 La cooperativa si scioglie:-----

- a) per il decorso del termine;-----
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;-----
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;-----
- d) per la perdita del capitale sociale;-----
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;-----
- f) per deliberazione dell'assemblea.-----

62.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.-----

62.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:-----

- a) il numero dei liquidatori;-----
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;-----
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.-----

Art. 63 (Devoluzione patrimonio finale)-----

63.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;-----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 34.5, lett. c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

-----TITOLO XII-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 64 (Regolamenti)-----

64.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste

per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

Art. 65 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

65.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.-----

Pertanto:-----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;---

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.---

65.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti in tema di società cooperativa a mutualità prevalente, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

Art. 66 (Rinvio)-----

66.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

66.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.-----

Firmato: ANNAMARIA D'IPPOLITO.-----

DOMENICA BORRELLI. Segue sigillo.-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del
D.Lgs n.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle
Imprese.

Registrato a Foggia il 15 dicembre 2025 al n. 23478/1T.